

## **BONUS ELETTRICO PER DISAGIO ECONOMICO**

### **Chi ne ha diritto**

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:

- ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro;
- ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Ogni nucleo familiare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.

Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

### **Come si richiede**

#### **Dove si presenta la domanda?**

La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.

#### **Quali documenti servono per presentare la domanda?**

Per presentare la domanda servono:

- documento di identità
- attestazione ISEE 2015 in corso di validità
- codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). E' un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore.
- potenza impegnata o disponibile della fornitura.

### **Quanto vale il bonus e come viene erogato**

#### **Quanto vale il bonus per disagio economico?**

Il valore del bonus dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità.

Per l'anno 2015 questi sono i valori :

<b>Numerosità familiare 1-2 componenti</b>	<b>€ 71</b>
<b>Numerosità familiare 3-4 componenti</b>	<b>€ 90</b>
<b>Numerosità familiare oltre 4 componenti</b>	<b>€ 153</b>

### **Come viene corrisposto il bonus elettrico?**

L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un'unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

### **Come si verifica che il bonus sia stato concesso e venga corrisposto?**

Quando il bonus viene concesso, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione. Quando il bonus è in corso di erogazione, sono evidenziati nella bolletta, nella sezione "totale servizi di rete - quota fissa", sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus può essere verificato:

- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde [800.166.654](tel:800.166.654) fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- sul sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it), nella sezione riservata "[Controlla on line la tua pratica](#)" cui si accede con il proprio codice fiscale e le credenziali di accesso. Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

### **Quanto tempo ci vuole prima di ricevere il bonus in bolletta?**

La domanda di bonus prima di tradursi nello sconto in bolletta deve superare una serie di passaggi di verifica che vengono effettuati da parte del Comune e di [SGAt](#) (**S**istema di **G**estione delle **A**gevolazioni sulle **T**ariffe **E**nergetiche), il sistema informativo on line che gestisce l'intero iter necessario ad attivare il bonus a favore dei cittadini in possesso dei requisiti.

Collegandosi al sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it), nella sezione riservata "[Controlla on line la tua pratica](#)" è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta.

Le credenziali (User ID e password) vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

### **Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?**

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.

### **Rinnovo e variazioni**

#### **Come si rinnova la domanda di bonus?**

Per il disagio economico il bonus è riconosciuto per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta presentando apposita domanda.

Il rinnovo può essere effettuato solo se sussistono ancora le condizioni di ammissione (ISEE, residenza ecc.) e si richiede presentando domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-1-2013 al 31-12-2013, il rinnovo deve essere presentato nel mese di novembre 2013 al fine di garantire la continuità dell'erogazione). Il sistema SGAtè invia un'apposita comunicazione a tutti i clienti che ricevono già il bonus in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo. Al momento del rinnovo il cliente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo in cui decorre l'agevolazione (circa 1-2 mesi dopo la presentazione della domanda).

Quindi quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

#### **Cosa bisogna fare in caso di variazioni (famiglia/reddito/residenza)?**

Le variazioni possono essere comunicate al sistema al momento del rinnovo. Quindi, se durante i 12 mesi di agevolazione, cambia ad esempio, il numero dei componenti familiari o la situazione reddituale e patrimoniale del cittadino, queste possono essere recepite da SGAtè solo al momento del rinnovo della domanda di ammissione al bonus.

Solo in caso di cambio di residenza durante il periodo in cui è già attivo il bonus elettrico, il cittadino deve recarsi presso il nuovo Comune (CAF) di residenza presentando il modulo di variazione residenza. Il bonus viene così trasferito in continuità sul nuovo contratto di fornitura elettrica (che deve essere attivo) fino alla scadenza originaria del diritto.

Ad esempio, se il cittadino aveva un bonus elettrico per il periodo dal 1 settembre 2013 al 31 agosto 2014 e a gennaio del 2014 trasferisce la propria residenza in altra città, deve presentare la domanda di variazione residenza nel nuovo comune e i mesi di bonus che mancano alla fine del periodo di agevolazione, vengono automaticamente scontati sulle bollette elettriche della fornitura attivata nella nuova residenza.

### **Cosa succede in caso di cambio del venditore di energia elettrica?**

Nulla. In caso di cambio del venditore o del tipo di contratto (ad esempio si passa da un contratto dal mercato di maggior tutela ad uno nel mercato libero), il bonus continua ad essere erogato senza interruzioni fino al termine della validità del diritto.

### **Può essere interrotta l'erogazione del bonus?**

Sì, in alcuni casi, quando il comune o il distributore competente rileva la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all'agevolazione.

Se per esempio:

- I dati anagrafici dichiarati non sono corretti;
- La dichiarazione ISEE risulta non veritiera o non conforme ai limiti stabiliti;
- Il contratto di energia elettrica da "uso residente" diventa "non residente";
- Il contratto di energia elettrica viene intestato ad altro soggetto (voltura o subentro);
- La tariffa da "uso domestico" diventa "uso non domestico".

il cliente riceve una comunicazione da SGAt e nella quale viene informato dell'interruzione (o revoca) della compensazione e dei motivi per cui ciò viene fatto.

**ATTENZIONE:** se il cliente non ha più i requisiti per il bonus (ad esempio cambia il soggetto intestatario della fornitura) deve informare il proprio venditore. In caso contrario, se il cliente continua a percepire il bonus senza averne titolo, viene attivata una procedura di recupero delle somme erogate a cui non ha più diritto.